

(N. 437-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

NELLA SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 30 novembre 1950

Trasformazione in mutuo definitivo, garantito dallo Stato, dei finanziamenti provvisori concessi dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali all'Opera Nazionale Combattenti.

ONOREVOLI SENATORI,

I.

CONTENUTO SOMMARIO DEL DISEGNO DI LEGGE.

Il disegno di legge n. 437 predispone nei suoi due articoli la trasformazione in mutuo definitivo garantito dallo Stato di due finanziamenti provvisori, concessi all'Opera Nazionale Combattenti dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano) in virtù di provvedimenti legislativi rispettivamente del 1938 e del 1941 convertiti in leggi 1939 e 1942. Il compendio di questa operazione ammonta alla cifra di 580 milioni in termini di capitale, accresciuta di altra cifra trasformanda essa pure in termini di capitale e derivante da interessi dovuti e non corrisposti dall'Opera Nazionale Combattenti

al Consorzio sovvenzioni quali risultassero al momento della stipula del mutuo definitivo.

Reca il disegno di legge che l'Istituto o gli Istituti di credito che siano per effettuare l'operazione liberando il Consorzio sovvenzioni e sostituendosi ad esso saranno cautelati dalla garanzia solidale dello Stato, il quale a sua volta si premunirà contro il rischio di tale garanzia inscrivendo ipoteca di primo grado a favore proprio su elementi del patrimonio aziendale agrario dell'Opera per un importo pari a quello del mutuo come sopra detto. Ciò importa che, in caso di mancato pagamento da parte dell'Opera alle scadenze che saranno stabilite, lo Stato assumerà in proprio la posizione debitoria dell'Opera stessa verso l'Istituto o Istituti mutuantì e subentrerà a questi per il loro credito verso l'Opera.

Tale il contenuto sommario dei due articoli di cui si compone il presente disegno di legge.

Al quale è premessa, come di rito, una nota ministeriale illustrativa, la cui succinta, e non in ogni sua parte esatta stesura, vuol essere dalla vostra Commissione così illuminata e documentata da rendere più chiaro, ad ogni buon fine, l'intendimento del disegno. Il che si fa nella presente relazione.

II.

I PRECEDENTI LEGISLATIVI.

a) La *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1938, n. 285, recava un regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1847 (convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739) al titolo « finanziamento delle opere di miglioramento fondiario da eseguirsi dall'Opera Nazionale Combattenti nel Tavoliere delle Puglie e nella zona del Volturno ».

L'articolo 1 autorizzava il « Consorzio per sovvenzioni su valori industriali » a concedere un *finanziamento provvisorio* di 500 milioni ripartito in tre annualità, in ragione di 200 milioni nel primo anno, 150 nel secondo, e 150 nel terzo; gravato da interesse pari al saggio ufficiale dello sconto, aumentato del 0,50 per cento in ragione di anno, e pagabile quadrimestre per quadrimestre.

Il regio decreto-legge accordava al « Consorzio sovvenzioni » la *facoltà* di chiedere il rimborso delle tre rate di finanziamento provvisorio allo scadere dell'anno dalla corresponsione di ciascuno dei rispettivi importi. Nel qual caso, e cioè, se e quando il Consorzio si fosse avvalso di quella *facoltà*, il Ministro per le finanze avrebbe designato con proprio decreto uno o più Istituti per il rilievo dell'operazione, sempre ancora di finanziamento provvisorio, mediante apertura, da parte di tale o tali Istituti ed a favore dell'Opera Nazionale Combattenti di un conto corrente, alle stesse condizioni di interesse sopraindicate, con la conseguente restituzione al Consorzio sovvenzioni, sempre da parte dello stesso o degli stessi Istituti, delle somme da esso erogate.

Dall'articolo 3 del regio decreto-legge si evince che per l'operazione dei 500 milioni il Consorzio sovvenzioni veniva cautelato dalla garanzia dello Stato (garanzia *sussidiaria*, non garanzia *solidale*) tanto per il rimborso del ca-

pitale quanto per il pagamento degli interessi quadrimestrali.

Lo stesso regio decreto-legge disponeva poi che cinque anni dopo la corresponsione della terza e ultima quota del finanziamento provvisorio, e cioè dopo otto anni dall'inizio delle operazioni relative, si sarebbe dovuto provvedere alla determinazione del costo generale della trasformazione fondiaria, quale premessa per il tramutamento del finanziamento provvisorio in un mutuo definitivo, garantito anch'esso dallo Stato e corrisposto da uno o più Istituti di credito designati con decreto ministeriale. Si aggiungeva che, ove non si fossero potute ottenere da essi le medesime condizioni d'interesse, l'eventuale maggior onere sarebbe caduto a carico dello Stato.

b) Successivamente, e cioè con altro regio decreto-legge 2 dicembre 1941, n. 1622, (*Gazzetta Ufficiale* 21 febbraio 1942, n. 43) convertito poi in legge 1° maggio 1942, n. 559 al titolo « provvedimenti finanziari a favore dell'Opera Nazionale Combattenti », si autorizzava il prefato Consorzio sovvenzioni a concedere all'Opera un nuovo finanziamento provvisorio di 150 milioni di lire, divisibile in quote, per una durata massima di cinque anni.

Condizioni d'interesse come per finanziamento provvisorio recato dal precedente regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1847: analoga disposizione per il tramutamento di quell'operazione provvisoria in un mutuo definitivo alla fine del quinquennio, con la surrogazione di uno o più Istituti di credito al Consorzio sovvenzioni, con restituzione a questo delle somme erogate: uguali le condizioni d'interesse, salvo rifiuto da parte dell'Istituto o Istituti subentranti, nel qual caso sarebbe caduto a carico dello Stato il maggior onere: uguale infine la garanzia sussidiaria dello Stato.

Di tutta evidenza, il secondo provvedimento si collegava al primo e lo integrava: e non per altri scopi ed altre zone geografiche sottoposte o sottoponende a bonifica e trasformazione agraria, ma ancora per il Tavoliere di Puglia e per il Volturno. L'Agro Pontino cui fa cenno la relazione ministeriale non c'entra. E ciò si trae non soltanto dall'identità del contesto dei due provvedimenti legislativi e dal silenzio del secondo circa una specifica e diversa zona geografica, quanto da un recentissimo pro-

memoria dell'Opera Nazionale Combattenti sollecitato dal vostro Relatore e recante la data del 24 ottobre 1950 in cui, a proposito del primo provvedimento relativo ai 500 milioni, si legge: « Il finanziamento fu determinato in quella cifra in quanto si prevedeva allora sufficiente, con l'intesa però che qualora la somma fosse stata superata ne sarebbe stato assicurato l'aumento, sempre a cura dello Stato. Infatti col successivo regio decreto-legge 2 dicembre 1941, n. 1622, il finanziamento provvisorio venne *aumentato* di lire 150 milioni ecc. ».

Per verità, di quell'« intesa » che risale al tempo del Governo fascista non è stato possibile a dodici anni di distanza rintracciare le prove: certo, nel testo dei due provvedimenti legislativi, sui quali si radica la ragion d'essere del presente disegno di legge, non appare traccia di quella presunta intesa. È tuttavia testimoniato e documentato dall'Opera Nazionale Combattenti, in contrasto con la nota ministeriale d'accompagnamento del disegno stesso, che i 150 milioni del secondo finanziamento, seguito a soli due anni di distanza dal primo dei 500 milioni, furono deliberati perchè questi 500 milioni erano stati esauriti (« *qualora la somma fosse stata superata* » — dice l'Opera Nazionale Combattenti —: dunque erano stati assunti impegni di spesa, per Tavoliere e per Volturno, nel 1939 e 1940 per oltre quei 500 milioni).

Resta pertanto provato che, per le operazioni di bonifica e di trasformazione fondiaria nei due comprensori detti, i due provvedimenti legislativi attribuivano all'Opera un finanziamento provvisorio globale di 650 milioni. Nel fatto, il finanziamento globale ammontò a 580 milioni, poichè dei 150 di cui al secondo provvedimento ne furono dati all'Opera 80.

La relazione al primo provvedimento, l'ultima delle tre aliquote previste dalla legge fu versata dal Consorzio sovvenzioni all'Opera l'8 luglio 1942: il quinquennio dunque per la traduzione di quel finanziamento provvisorio in mutuo definitivo si maturava alla scadenza 1947. Per quel che tocca il secondo provvedimento, l'erogazione ultima avveniva alla data 23 agosto 1943: e qui l'analogo quinquennio si maturava al 1948. Abbinata al 1948 le due scadenze, da quell'epoca si predispondeva la procedura per l'accertamento del costo della trasformazione fondiaria, cui la legge aveva subordinato

il passaggio dalla provvisorietà del finanziamento al mutuo definitivo.

Quanto alla mancata corresponsione degli interessi da parte dell'Opera Nazionale Combattenti incomprensibilmente verificatasi a danno del Consorzio sovvenzioni e infine dello Stato prestatore della garanzia, e ciò a partire dal gennaio 1944 (sono pertanto sette anni che la Opera accumula debito di interessi e non paga), essi superano oggi i 200 milioni. Conseguenze da ciò che la cifra consolidata in termini di capitale per cui un nuovo Istituto o gruppo d'Istituti si ha oggi a sostituire, a titolo di mutuante definitivo, al Consorzio sovvenzioni finanziatore provvisorio, ammonta a circa 800 milioni di lire: e questa è la cifra a cui si estenderà in partenza (salvo eventuali accrescimenti, maturandi prima dell'approvazione finale del presente disegno di legge da parte del nostro e dell'altro ramo del Parlamento) la richiesta garanzia *solidale*, non più soltanto *sussidiaria*, dello Stato.

III.

PROCEDURA PER LA TRASFORMAZIONE DEL FINANZIAMENTO PROVVISORIO IN MUTUO DEFINITIVO.

a) Per quanto non maturasse che con il 1948 il termine per la trasformazione del finanziamento provvisorio globale in mutuo definitivo, comprensivo di capitale e interessi consolidati in termini di capitale, il Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) facendosi parte diligente, con note 1° ottobre e 22 novembre dell'anno 1946 informava il Ministero dell'agricoltura che il « Consorzio di credito per le opere pubbliche » sarebbe stato disposto ad assumere il tramutamento in mutuo definitivo del finanziamento provvisorio di cui è caso. Dovendosi però determinare, a termini dell'articolo 3 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, numero 1847, il costo generale delle opere di miglioramento fondiario effettuate nelle zone del Tavoliere e del Volturno con il finanziamento provvisorio detto, ed occorrendo a ciò alcuni accertamenti economici e contabili da effettuarsi collegialmente dai due Ministeri, il Ministero dell'agricoltura rispondeva il 27 gennaio 1947 che tali accertamenti, anzichè nella forma col-

legiale proposta ma di troppo lenta effettuazione, sarebbero stati più efficientemente e rapidamente svolti dal Collegio sindacale dell'Opera Nazionale Combattenti, del quale Collegio facevano anche parte funzionari della Ragioneria generale dello Stato. A determinare la mole di tali accertamenti gioverà tener presente che essi avrebbero dovuto estendersi agli oneri sostenuti per il finanziamento, agli espropri, alle

opere, alla gestione, ai proventi della conduzione diretta e degli appoderamenti.

b) Il Ministero del tesoro (Direzione generale del Tesoro) nulla eccepiva alla proposta. E frattanto, una comunicazione dell'Opera rendeva conto che le somme erogate per la trasformazione del Tavoliere di Puglia e del Basso Volturno a tutto il 30 settembre 1945 si erano distribuite come segue:

	Tavoliere	Volturno	Totale
	(in migliaia di lire)		
1. — Per espropriazioni (ettari 38.656)	62.400	20.400	82.800
2. — Per trasformazione fondiario- agraria	151.239	100.370	251.609
3. — Spese generali e direzione lavori (12 per cento)	25.637	14.492	40.129
4. — Attività aziendali, (macchine, magazzini ecc.) .	25.416	22.201	47.617
5. — Anticipi a concessionari per attrezzi, scorte, avviamento	38.995	25.593	64.588
6. — Interessi passivi finanziamento C.S.V.I. a tutto il 30 settembre 1943	49.750	24.900	74.650
TOTALI . . .	353.437	207.956	561.393

Giova all'assunto specificare che le opere di trasformazione fondiario- agraria di cui sopra

(n. 2) si erano frazionate nelle seguenti voci e cifre:

	Tavoliere	Volturno	TOTALE
	(in migliaia di lire)		
Fabbricati colonici costrutti	49.172	54.774	103.946
Fabbricati colonici in costruzione	585	600	1.185
Adattamento e ripristino fabbricati preesistenti . .	4.042	5.175	9.217
Strade interpoderali comprese le opere d'arte relative	12.090	11.401,5	23.491,5
Strade interpoderali in corso di costruzione	702	296,5	998,5
Affossature agrarie	276	10.440	10.716
Dissodamenti e prime arature	8.400	4.620	13.020
Pozzi, fontanili, abbeveratoi	—	3.600	3.600
Impianto vigneti-oliveti	43.000	—	43.000
Impianto frangiventi	24.000	—	24.000
Lavori vari di miglioramento	8.972	9.463	18.435
TOTALI . . .	151.239	100.370	251.609

Una specifica delle attività aziendali (sopra, n. 4) reca le seguenti voci e cifre:

		Tavoliere	Volturno	TOTALE
(in migliaia di lire)				
a) Macchine attrezzi mobili:				
Azienda Nord - Tavoliere	1.540	2.763		
Azienda Sud - Tavoliere	1.223			
Azienda destra Volturno	162	4.016		6.779
Azienda sinistra Volturno	3.550			
Azienda vicana	304			
b) Scorte di magazzino:				
Azienda Nord - Tavoliere	3.882	5.182		
Azienda Sud - Tavoliere	1.300			
Azienda destra Volturno	1.518	2.921		8.103
Azienda sinistra Volturno	628			
Azienda vicana	775			
c) Spese da ripartire a carico dei concessionari:				
Azienda Nord - Tavoliere	9.134	17.471		
Azienda Sud - Tavoliere	8.337			
Azienda destra Volturno	2.042	15.264		32.735
Azienda sinistra Volturno	11.788			
Azienda vicana	1.434			
TOTALI		25.416	22.201	47.617

c) L'opinione della Direzione generale del Tesoro, che nulla aveva eccepito alla proposta del Ministero dell'agricoltura di far compiere l'accertamento di cui sopra (lettera a) dal Collegio sindacale dell'Opera Nazionale Combattenti, veniva controbattuta dalla Ragioneria generale dello Stato, la quale, con lettera 12 marzo 1947 osservava come, pur riconosciuta la difficoltà e la complessità degli accertamenti del caso, doveva reputarsi *non opportuno* affidare tale incombenza a quel Collegio sindacale. La riserva, a parer nostro, era giustificata dal fatto che l'accertante sarebbe stato in tal caso il debitore: più, un debitore venuto meno ai suoi impegni. Si aggiunga che l'articolo 3 del citato regio decreto-legge 17 novembre 1938, non solo recava doveri alla fine del quinquennio successivo alla

corresponsione dell'ultima quota del finanziamento provvedere alla determinazione del costo generale delle trasformazioni, ma che il tramutamento del finanziamento provvisorio in mutuo definitivo sarebbe avvenuto *in relazione alle risultanze dell'accertamento*, anzi, precisando, *tenuto conto delle realizzazioni delle zone trasformate*.

Tuttociò voleva dire che la traduzione del finanziamento provvisorio in mutuo definitivo garantito dallo Stato presupponeva che la *trasformazione fondiaria fosse avvenuta* e che, attraverso *l'appoderamento o la conduzione diretta*, l'Opera fosse in grado di avere, in massima, le entrate ad essa necessarie per il servizio del mutuo, interessi ed ammortamento; senza di chè lo Stato, una volta prestata la garanzia, si sarebbe certamente trovato esposto

a sostituirsi nel maggior numero dei casi alla Combattenti nel fronteggiare gli impegni derivanti dal mutuo. Eppertanto il Ministero del tesoro, fermo nell'intendimento che agli accertamenti sul costo generale della trasformazione Tavoliere-Volturno dovessero a suo tempo provvedere funzionari suoi e del Ministero dell'agricoltura, sollecitava intanto da quest'ultimo la fornitura di *elementi sullo stadio della trasformazione* ai fini di cui era caso, e cioè insomma per saggiare il grado e la probabilità del rischio cui lo Stato avrebbe potuto trovarsi esposto, quale garante solidale del mutuo definitivo da contrarsi dalla Combattenti con il « Consorzio di credito per le opere pubbliche » a smobilizzo del finanziamento provvisoriamente concesso dal « Consorzio sovvenzioni su valori industriali ».

d) Un anno dopo, il Ministero dell'agricoltura (Direzione generale della bonifica) con nota 23 marzo 1948 comunicava qualche ragguaglio sullo stato delle trasformazioni, riferendosi a rapporti degli Ispettorati agrari compartimentali rispettivamente di Napoli e di Bari, il primo del 15 luglio 1947, l'altro del 16 gennaio 1948. Giova trarre dai due documenti qualche dato, a necessaria illuminazione della materia.

A)

RAPPORTO DELL'ISPETTORATO AGRARIO
DI NAPOLI: 15 LUGLIO 1947.

Il comprensorio del Basso Volturno, di ettari 10.241 netti (depurati dalle tare per strade, canali e fabbricati) fu per 1.003 ettari dato nel 1939 in temporanea concessione alla Società italiana della cellulosa (Celdit), e per altri ettari 1.003, in corso di restituzione, a permuta a piccoli proprietari: proprietà netta della Combattenti, ettari 8.134, così distribuiti:

- 5.061 frazionati in 640 poderi, a concessionari con promessa di vendita;
- 2.660 a piccolo affitto o compartecipazione;
- 373 a cooperative di reduci (413 lordi);
- 40 a pascolo.

Tanto la zona a concessione quanto quella a forme provvisorie di conduzione, erano già appoderate, previa costruzione di case coloniche.

I lavori eseguiti dall'inizio della trasformazione si potevano elencare così:

case coloniche e annessi	n.	716
» » in costruzione	»	15
fabbricati trasformati e restaurati »	69
strade poderali e relative opere d'arte Km.	58
strade poderali in costruzione »	6
affossature agrarie	. . ettari	7.200
dissodamenti e arature profonde »	8.400
pozzi artesiani, fontanili, abbeveratoi ml.	3.000

Tali opere erano state eseguite fra il 1940 e il 1943: per una spesa di 140 milioni (in cifra attuale, almeno dieci volte di più).

La rendita annua, calcolata in base agli acconti versati dai concessionari sul prezzo d'acquisto dei poderi, si stimava (pel triennio 1943-44, 1944-45, 1945-46) a circa 37 milioni sopra 51 milioni che nello stesso triennio si sarebbero dovuti percepire in base a un canone forfetario annuo calcolato su 4 quintali di grano tenero per ettaro, pari a complessivi quintali 20.244 per 5.061 ettari. Voleva dire che gli acconti costituivano il 71,8 per cento dell'ammontare complessivo dei canoni: percento che sarebbe migliorato con il progressivo allontanarsi dal periodo di maggiore disagio economico conseguito ai danni di guerra.

Quanto ai terreni dati in affitto o a compartecipazione (ettari 2.660), applicando anche ad essi il calcolo di 4 quintali di grano tenero per ettaro, e stimandone dunque il rendimento complessivo in quintali 10.640, si poteva calcolarne il reddito nel controvalore di questo quantitativo.

In complesso, reddito annuo corrispondente al controvalore monetario di 30.884 quintali di grano tenero, suscettibile di aumento in rapporto al completamento e perfezionamento della trasformazione fondiaria.

Eppertanto, tenuto presente che l'aliquota di finanziamento destinata al comprensorio del Basso Volturno doveva calcolarsi in circa 200 milioni, giudicava quell'Ispettorato esservi nella fattispecie sufficienti ragioni di tranquillità per l'Erario, futuro garante solidale del mutuo.

B)

RAPPORTO DELL'ISPETTORATO AGRARIO DI BARI:
16 GENNAIO 1948.

Risulta da questo rapporto che con i 300 milioni assegnati al comprensorio del Tavoliere di Puglia (ma — come già vedemmo — dovevano essere ben di più, se si tengano presenti gli 80 milioni versati all'Opera in forza del secondo provvedimento legislativo, quello del regio decreto-legge 2 dicembre 1941, n. 1622) si erano fatte opere calcolabili in valore odierno a oltre un miliardo di lire.

Eccone l'elenco sommario:

	milioni
707 case coloniche nuove a 1 milione l'una: valore odierno	707
53 vecchi fabbricati trasfor- mati: valore odierno	21
70 Km. di strade interpode- rali a 2 milioni: valore odierno	140
700 pozzi, a 50 mila lire: valore odierno	35
500 ettari di vigneti-oliveti a 200 mila lire: valore odierno	100
frangiventi e sistemazioni del terreno	7
Totale	1.010

Oltre a ciò, la Combattenti aveva pagato alla data 13 mila ettari di terreno espropriato, che, a un prezzo medio di 40 mila lire odierne per ettaro, rappresenterebbero un valore attuale complessivo di 520 milioni.

Tutt'insieme si poteva calcolare che ai più che 300 milioni (353 abbiamo veduto addietro) investiti in espropri e trasformazioni nel Tavoliere di Puglia corrispondevano, alla data del rapporto, e corrisponderebbero oggi valori patrimoniali di oltre 1.500 milioni.

Confessava tuttavia l'Ispettorato: *la trasformazione fondiaria del Tavoliere si trova ancora, a causa della guerra, in uno stato pressochè iniziale*; segnalava la presenza attuale di 6.500 ettari di terreni da scassare e di 1.100 ettari di terreni soggiacenti alle acque: aggiun-

geva che le condizioni post-belliche hanno determinato *un vero e proprio regresso* di molte aziende: invocava comunque, a giustificazione della difficoltà di calcolare i risultati economici di quel che s'era fatto dalla legge del 1938 al gennaio 1948, l'osservazione che, in questa materia, *gli incrementi non seguono di pari passo l'esecuzione delle opere, ma hanno bisogno di un tempo non breve per affermarsi*.

Riferendosi però a 22.644 ettari appoderati, distribuiti fra 760 famiglie coloniche, e ad altri 3.700 concessi a cooperative (un migliaio erano gli improduttivi), si citavano a titolo di riferimento i dati della produzione dell'anno 1947. Riferiamo qui i due maggiori:

cereali	quintali	110.000
leguminose	»	16.000

E si metteva in rilievo una consistenza di ettari 100 a ortaggi, di 500 a vigna, oltre ad una fonte non trascurabile di redditi zootecnici costituita da 13 mila capi bovini, equini, ovini e suini.

Insomma, gli incassi della Combattenti in quel Tavoliere, nello stesso anno 1947, erano ammontati a 20 milioni per fitti ed a 70 milioni per anticipazioni versate dai coloni: totale 90 milioni, contro 60 milioni di spese d'amministrazione e diverse.

Da ultimo si apprendeva ancora dalla relazione dell'Ispettorato di Bari, che nel 1949 si sarebbero perfezionati i contratti definitivi di concessione dei terreni appoderati ai coloni, prevedendosi l'estinzione del prezzo da parte di questi ultimi a mani della Combattenti entro un decennio circa.

e) Facendo propri i dati fondamentali dei due rapporti, il Ministero dell'agricoltura nella citata lettera del 23 marzo 1948 rilevava ed esponeva che i terreni passati alla gestione della Combattenti nei comprensori del Tavoliere di Puglia e del Volturno ammontavano a ettari 38 mila, di cui 11 nel Basso Volturno e 27 nel Tavoliere. Le zone appoderate con la costruzione di case coloniche interessavano ettari 30.300, di cui 7.700 nel Basso Volturno e 22.600 nel Tavoliere, con un totale di 1.400 poderi, di cui 640 nel Basso Volturno e 760 nel Tavoliere. La differenza fra il comprensorio (38 mila ettari) e la porzione appoderata (30.300 ettari), cioè i residui 7.700 ettari, erano trattati agra-

riamente così: grosso modo un terzo a piccoli affitti o compartecipazioni; meno di due terzi a cooperative di reduci; mentre 840 erano tuttora a pascolo, « non consentendo la situazione idraulica una diversa destinazione ».

Sul grado e possibilità di rischio che avrebbe potuto incorrere lo Stato, il Ministero dell'agricoltura avvisava che, stimandosi a 3000 milioni il valore attuale globale dei due comprensori (la stima era fatta in base non solo alla svalutazione monetaria seguita successivamente agli espropri, ma ai miglioramenti fondiari eseguiti su di essi), il debito della Combattenti in dipendenza del finanziamento di cui era caso, era *potenzialmente* più che coperto.

Giova a questo punto osservare che il problema posto dal Ministero del tesoro non era tanto se le specifiche attività patrimoniali in cui si era inserito il finanziamento provvisorio del « Consorzio sovvenzioni valori industriali » superassero le possibilità contratte dalla Combattenti, quanto piuttosto *se ed in quale misura e quando* la Combattenti fosse in grado di far fronte al pagamento degli interessi e delle quote di ammortamento del mutuo definitivo da stipularsi con il « Consorzio di credito per le opere pubbliche » a smobilizzo del predetto finanziamento provvisorio.

Assicurava il Ministero dell'agricoltura che, come fossero perfezionati i contratti di vendita ai coloni dei terreni migliorati, con la determinazione dei prezzi e conseguenti quote del loro ammortizzo verso la Combattenti, questa a sua volta sarebbe stata in grado di provvedere con tali quote al pagamento delle rate di ammortamento del mutuo a mani del « Consorzio di credito per le opere pubbliche ».

Si aggiungeva essere intenzione della Combattenti che il pagamento del debito dei coloni verso di essa avvenisse entro lo stesso numero d'anni del mutuo. Si faceva infine piena fidanza che la fortissima differenza fra i 3000 milioni dei terreni appoderati e i 500 del mutuo avrebbe dovuto tranquillare ognuno sulla sufficienza delle quote dovute dai coloni per il servizio del mutuo, pur tenendosi conto delle condizioni di favore che sarebbero state praticate dalla Combattenti nella determinazione del prezzo di cessione dei terreni e il relativo saggio d'interesse.

Insomma, il ragionamento fatto dal Ministero dell'agricoltura al Ministero del tesoro si

riduceva a questo: la Nazionale Combattenti farà fronte agli impegni assunti e assumendi verso lo Stato se e quando e in quanto i coloni assolveranno i loro impegni verso di essa. Ragionamento in verità discutibile, dal momento che la Combattenti deve rispondere dei suoi impegni, non con questa o quella porzione del suo patrimonio o delle sue attività geograficamente discriminate, ma con la globalità dei frutti derivanti ad essa da un patrimonio sostanzialmente unitario e da attività per natura loro fruttifere. Nella fattispecie, gli impegni derivanti a carico suo dai finanziamenti provvisori qui in esame non potevano nè possono ritenersi legati e subordinati nel loro adempimento agli esiti della trasformazione fondiaria svolta nel Tavoliere o nel Volturmo. Per quanto assunti in vista di tale trasformazione in quegli specifici settori, essi costituiscono un gravame per l'Ente « Opera Nazionale Combattenti » in quanto tale, indipendentemente dal dettaglio geografico della sua azione.

D'altronde lo stesso Ministero dell'agricoltura offriva al Ministero del tesoro motivo di giusta preoccupazione, là dove (sempre nel documento del 23 marzo 1948) esplicitamente dichiarava « che la cessione dei terreni ai coloni, sebbene si presuma non debba molto tardare ad essere effettuata, *non è ancora avvenuta* ». Si abbiano presenti le date: 1938 e 1948. Dopo dieci anni dalla legge di finanziamento per mezzo miliardo di buone lire, non solo la trasformazione era ancora « allo stato iniziale » (Ispettorato di Bari), ma non s'erano nemmeno determinati i prezzi di cessione dei terreni, nè il saggio d'interesse, nè alcuna cessione era ancora avvenuta. Ciò voleva dire che tutti i ragionamenti precedenti destinati a tranquillizzare il Tesoro potevano legittimamente assumersi con qualche prudente beneficio d'inventario. Epperò al quesito posto dal Ministero del tesoro (se cioè la surrogazione dello Stato alla Combattenti, negli impegni ad essa derivati e derivandi dal collegato gioco dei finanziamenti provvisori antichi e del mutuo definitivo a stipularsi, non fosse troppo grave di rischi a venire) nulla ancora autorizzava, a quel momento e allo stato degli atti, a dare una risposta del tutto tranquillante.

Sembrava tuttavia al Ministero dell'agricoltura che *una certa tranquillità* si potesse

trarre dal fatto che i versamenti iniziali dei coloni in conto cessione dei terreni già appoderati e sopra un prezzo da fissarsi in futuro già lasciavano alla Combattenti un margine attivo di circa 60 milioni, cioè (diceva quel Ministero) *molto superiore* alla quota di ammortamento trentacinquennale che avrebbe importato il mutuo definitivo accordabile dal « Consorzio di credito alle opere pubbliche ». C'era un margine attivo di 60 milioni?... Ma allora perchè l'Opera Nazionale Combattenti ripreso il pagamento dei dovuti interessi per i finanziamenti provvisori?... Perchè lasciava che questi interessi continuassero a salire, sino a toccare alla fine del testè decorso ottobre la cifra di 206 milioni?...

C)

LA SOLUZIONE.

Giunte le cose a questo punto, sopravveniva la richiesta del « Consorzio sovvenzioni valori industriali » di essere rilevato dall'onere in termini di capitale e di interessi da esso sopportato in virtù dei due provvedimenti legislativi di cui qui si è trattato. Da questo punto dunque si poneva perentorio il problema di trasformare il finanziamento provvisorio nel mutuo definitivo previsto dalle due leggi 1938 e 1941, con l'elevazione del capitale predetto ad una cifra comprensiva degli interessi che al momento della stipula del contratto risultassero dovuti e non corrisposti dall'Opera Nazionale Combattenti. Or è in tal senso che si epigrafa l'articolo 1 del disegno di legge qui in discussione.

L'operazione di cui sopra, con il conseguente pagamento degli interessi determinandi e gravanti la cifra di capitale globalmente come sopra accertata, sarà coperta dalla garanzia solidale dello Stato, il quale si cautelerà del gravame inscrevendo ipoteca di primo grado a favore proprio su aziende agrarie di proprietà dell'Opera Nazionale Combattenti per un'importo pari al mutuo. E in tal senso si epigrafa l'articolo 2 che conclude il disegno di legge.

A completare questa istruttoria si rileva che dopo la presentazione del disegno di legge in esame sono continuati sull'argomento gli scambi di note fra il Ministero del tesoro e il Mi-

nistero dell'agricoltura, e che di tutto questo problema, con spirito nuovo di serietà e di lo-devole preoccupazione per l'adempimento dei suoi fini e per il rispetto dei suoi impegni, si interessa l'attuale Gestione straordinaria dell'Opera Nazionale Combattenti.

Or dunque, dà quanto il relatore ha potuto appurare nelle recentissime more della sua indagine, e appunto in riferimento al periodo seguito alla cennata presentazione, si trae notizia che si ritiene utile fissare qui, per un giudizio definitivo sull'accettabilità del disegno di legge.

Si ricorda, tra i dati esposti in precedenza, quello che si riferisce alla superficie del Tavoliere di Puglia non ancora appoderata e concessa in affitto o in compartecipazione, prevalentemente a coltivatori diretti riuniti in cooperative di lavoratori. Tale superficie, nel maggio 1949, ammontava a circa 3.500 ettari.

Dopo la presentazione del presente disegno di legge, talune di quelle cooperative hanno chiesto di acquistare i terreni loro concessi in affitto od in compartecipazione per suddividerle in quote fra i propri soci. L'Opera Nazionale Combattenti non si sarebbe dimostrata aliena dal consentire alla richiesta: salva l'approvazione da parte del Ministero del tesoro in virtù dell'articolo 4 del più volte citato regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1847, il quale stabilisce che le modalità di cessione a terzi dei terreni che passano in proprietà dell'Opera nelle zone del Tavoliere di Puglia e del Volturno devono essere concordate con esso Ministero. Chiari gli scopi di questa cautela: 1° non rendere vana la funzione dell'Opera, che deve attendere alla bonifica e alla trasformazione fondiaria di tali terreni; 2° evitare giochi di speculazione; 3° non rendere più grave la situazione dello Stato garante per l'Opera verso il « Consorzio sovvenzioni » e, domani, verso il « Consorzio di credito per opere pubbliche », che si sostituirà a quello.

Durò lungo tempo il dibattito su tali modalità, che toccavano soprattutto prezzi di vendita, calcoli di rendimento in frutti vari ecc. ecc. e sulle quali non sembra pertinente diffondersi.

Basterà dire che gli ultimi contatti con gli ambienti particolarmente edotti della materia

consentono di informare la nostra Commissione che l'Opera Nazionale Combattenti ha concluso con la « Confederazione nazionale coltivatori diretti » gli accordi per la definitiva cessione dei predetti poderi del Tavoliere sulla base di un prezzo forfetario, fissato in lire 65.000 per ettaro. Si tratta d'un prezzo certamente inferiore alle possibilità di mercato, le quali consentirebbero prezzi di vendita notevolmente più vantaggiosi; l'accordo è tuttavia accettabile in vista dei fini sociali che l'Opera deve perseguire e che le impongono di agevolare ai reduci agricoltori, anche con prezzi particolarmente accessibili, l'acquisto dei terreni, per la formazione di quella piccola proprietà contadina verso la quale è orientata tutta l'azione legislativa attuale.

D'altronde, è stato dimostrato anche al Tesoro che nel prezzo così determinato troveranno capienza tutte le obbligazioni e gli impegni a cui l'Opera è tenuta, ivi ed in prima linea gli impegni ad essa derivanti dai due finanziamenti provvisori ora da convertirsi in mutui definitivi per l'intervento del « Consorzio di credito per opere pubbliche » che sostituisce il « Consorzio sovvenzioni su valori industriali ».

Analoghi accordi, per quanto su basi diverse (calcolo sulla corrisposta ventennale di quintali 3,50 annui di grano per ettaro), sono intervenuti per il Volturno. E gli uni e gli altri sono stati recentemente approvati dal Tesoro: essi entreranno in applicazione a partire dalla presente annata agraria 1950-51.

Importa ora affermare, a titolo conclusivo, essere assolutamente necessario che, in vista della trasformazione in mutuo definitivo dei finanziamenti provvisori di cui ci siamo occupati, e della garanzia solidale che lo Stato dovrà assumere verso il « Consorzio di credito per le opere pubbliche » designato a subentrare al « Consorzio sovvenzione », il Tesoro si cauti in termini ben precisi con ipoteca di primo grado a suo favore da collocarsi a sua scelta su una qualunque o più aziende dell'Opera, in qualunque parte del territorio nazionale situata o situate, per un importo pari a quello del mutuo.

Reputa infine la Commissione essere il caso di considerare l'opportunità e l'utilità di ordinare un congruo accantonamento dei frutti, per il servizio degli interessi e delle quote di ammortamento del mutuo definitivo. Alla luce di questa istruttoria e con queste cautele, da tradursi la prima in apposito emendamento, la seconda in raccomandazione, la Commissione vi invita, onorevoli colleghi, a dare voto favorevole al presente disegno di legge.

Anche perchè, se ciò non avvenisse, lo Stato non potrebbe comunque esimersi dal soddisfare la richiesta del Consorzio sovvenzioni, e dovrebbe quindi pagare oggi oltre 200 milioni di interessi arretrati senza possibilità di immediato recupero, e senza che venga risolta la questione principale, vale a dire la trasformazione in mutuo definitivo dei 580 milioni provvisoriamente finanziati dal Consorzio soprannominato.

MARCONCINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Per la trasformazione in mutuo definitivo dei finanziamenti provvisori che, per complessive lire 580 milioni, sono stati erogati dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali all'Opera Nazionale Combattenti, ai sensi del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1847, e del regio decreto-legge 2 dicembre 1941, n. 1622, rispettivamente convertiti nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e nella legge 1° maggio 1942, n. 559, il Ministro del tesoro designerà l'Istituto o gli Istituti di credito che potranno effettuare tale operazione, comprensiva tanto della predetta quota capitale di 580 milioni quanto degli interessi che, al momento della stipula del contratto di mutuo definitivo, risulteranno dovuti e non corrisposti dall'Opera Nazionale Combattenti al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

Art. 2.

L'operazione di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il rimborso della quota capitale mutuata, sia per quanto riguarda il pagamento degli interessi pattuiti, è garantita dallo Stato ed a tal fine dovrà essere approvata dal Ministro del tesoro, il quale è autorizzato ad iscrivere ipoteca di primo grado, a favore dello Stato medesimo, su una o più aziende agrarie di proprietà dell'Opera, per un importo pari a quello del mutuo.

In caso di mancato pagamento alle stabilite scadenze da parte dell'Opera Nazionale Combattenti, l'Istituto mutuante ne darà notizia al Ministro del tesoro e lo Stato subentrerà negli obblighi assunti dall'Opera con il contratto di mutuo, rimanendo sostituito all'Istituto mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Opera medesima.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

L'operazione, di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il rimborso della quota capitale mutuata, sia per quanto riguarda il pagamento degli interessi pattuiti, è garantita dallo Stato ed a tal fine dovrà essere approvata dal Ministro del tesoro, il quale è autorizzato ad iscrivere ipoteca di primo grado, a favore dello Stato medesimo, su una qualunque o più aziende agrarie dell'Opera, in qualsiasi parte del territorio nazionale situata o sistuate, per un importo pari a quello del mutuo.

Identico.